

Legittimità della sospensione del periodo di prova per malattia

martedì 23 gennaio 2007 15.27

Riteniamo utile segnalare agli Associati una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass. 10 ottobre 2006 n. 21698) che chiamata a pronunciarsi sulla impugnazione di un licenziamento, perché ritenuto oltre il periodo di prova, nel giudicarne la legittimità ha avuto modo di precisare come il periodo di prova rimanga sospeso in caso di malattia o infortunio del lavoratore. Tali eventi, per la Cassazione, hanno infatti l'effetto di arrestare il decorso del periodo di prova, senza dilatarne la durata. In tal modo non si altera l' "equilibrio originario delle posizioni delle parti", datore di lavoro e lavoratore, permettendo al lavoratore di dare prova pienamente delle proprie capacità e al datore di lavoro di avere tutto il tempo stabilito per verificare queste capacità, avendo entrambi la possibilità di decidere se proseguire il rapporto rendendolo a tempo determinato o interromperlo. Da ciò ne deriva la legittimità di considerare sospeso il periodo di prova in caso di malattia e infortunio, periodo che riprenderà a decorrere al termine di tali eventi e comunque per un periodo non superiore a quello contrattualmente stabilito.

Cordiali saluti – Il Direttore Generale – Massimo Cappelli